



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 7

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Cari Presidenti,

si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31-12-2020 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto.

Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica ed odontoiatrica e per gli Ordini territoriali, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 8 - Stabilizzazione del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - Il comma 8 dell'articolo 1 modifica alcuni riferimenti temporali per l'applicazione, relativamente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono i requisiti soggettivi per le procedure in esame - le quali consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti -. Si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni, indicate in successivi commi), nel periodo 2018-2021 ovvero (ai sensi del comma 11-bis dello stesso articolo 20) nel periodo 2018-2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - il personale che possenga tutti i seguenti requisiti: - essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione; - essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione; - avere maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

servizio prestatì presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. La novella di cui al comma 8 in esame, con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il suddetto requisito di anzianità; resta ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le medesime amministrazioni - nel periodo 2018-2020 ovvero (ai sensi del comma 11-*bis* dello stesso articolo 20) nel periodo 2018-2022 per le assunzioni relative al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possieda tutti i seguenti requisiti: - sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisca il concorso; - abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto in via generale al 31 dicembre 2020. **La novella di cui al comma 8 in esame, con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, differisce tale termine al 31 dicembre 2021; resta ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020. Si ricorda che nel computo della suddetta anzianità rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga.**

Articolo 3, comma 5 - Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria - La disposizione in esame rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. Il comma 5 in esame, modificando il richiamato comma 6-quater, rinvia ulteriormente, al 1° gennaio 2022, l'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Articolo 3, comma 8 - Pagamento dei debiti degli enti sanitari - Il comma 8 dell'articolo 3 proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Articolo 3, commi 9-11 - Lotteria dei corrispettivi - L'articolo 3, commi 9-11, prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Viene inoltre



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede infine la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione.

Articolo 4, comma 1 - Proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose - Il comma 1 dell'articolo 4 dispone la proroga al 2021 dell'utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

Articolo 4, commi 2 e 3 - Accantonamento 2021 risorse SSN per obiettivi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza per prestazioni non remunerate nel vigente nomenclatore tariffario - I commi 2 e 3 dell'articolo 4 dispongono la proroga al 2021 ed il parziale riparto per il medesimo anno dell'accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del SSN. Il comma 2 proroga per il 2021 l'accantonamento per finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie, in termini identici a quelli già stabiliti (dalle norme ora oggetto di novella) per il 2019 e il 2020. Per il 2021, così come per il 2019 e il 2020, i finanziamenti riguardano alcune prestazioni pediatriche e di adroterapia.

La proroga dello stanziamento per il 2021, così come quello già previsto per il 2019 e 2020, concerne in particolare: - strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (9 milioni di euro);

- strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, per l'erogazione di trattamenti di contrasto di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio (12,5 milioni di euro);

- strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i *deficit* di carattere cognitivo e neurologico (11 milioni di euro). Ai fini del riparto delle risorse per il 2021 - così come per il 2020 - si prevede che il decreto del Ministro della salute sia emanato previa determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Articolo 4, comma 4 - Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN - L'articolo 4, comma 4, rinvia al 2022 (precedentemente il termine era fissato al 2021) l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del Ssn cui subordinare gli incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali.

Articolo 4, comma 5 - Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici - Il comma 5 dell'articolo 4 dispone la (ulteriore) proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 26/2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso).

Articolo 4, comma 8 - Elenco nazionale soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN - Il comma 8 dell'articolo 4, allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. **Più nello specifico, la disposizione in commento è diretta a consentire che per l'anno 2021, l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, possa avvenire entro il 21 marzo 2021.** A tal fine viene stabilito che i termini di presentazione delle domande relative alla formazione dell'elenco nazionale di idonei, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2019, n. 93, e già scaduti (ai sensi dell'articolo 8 del citato avviso che prevedeva, quale termine di presentazione delle domande, il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta), sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 6, comma 8 - Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale - Il comma 8 dell'articolo 6 concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale). **In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 dicembre 2021: - il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali – l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni (oltre che alla suddetta abilitazione alla revisione legale), già oggetto della norma omologa stabilita per la prima e la seconda sessione dell'anno 2020: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; - il Ministro dell'istruzione, con uno o più decreti**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

e qualora sia necessario in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti – fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 – l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni: agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. **Tali professioni sono state già formalmente oggetto della norma omologa stabilita per il 2020 - norma che faceva però rinvio a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, anziché del Ministro dell'istruzione -; tuttavia, per tali professioni la norma non ha avuto attuazione per il 2020; - con decreti del Ministro dell'università e della ricerca o - a seconda delle competenze suddette - del Ministro dell'istruzione, possano essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale). Riguardo alle modalità speciali relative agli esami di abilitazione, si ricorda che, con riferimento al primo gruppo di professioni summenzionate, in attuazione della citata norma omologa relativa alla prima e alla seconda sessione dell'anno 2020, sono stati adottati, rispettivamente per ciascuna sessione, il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 57, e il D.M. 24 settembre 2020, prot. n. 661, i quali hanno previsto lo svolgimento di un'unica prova orale, con modalità a distanza. In attuazione della disposizione - ora oggetto di proroga - relativa alle attività pratiche o di tirocinio summenzionate, sono stati adottati i seguenti decreti, che prevedono anche la possibilità di svolgimento secondo modalità a distanza:**

- il D.M. 9 aprile 2020, prot. n. 12, recante la disciplina per consentire modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria;
- il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 58, recante modalità di svolgimento delle attività pratiche e laboratoriali necessarie per il conseguimento dei titoli di studio;
- il citato D.M. 24 settembre 2020, prot. n. 661.

Si rileva che le norme di proroga di cui al presente articolo 6, comma 8, non concernono gli esami di abilitazione: per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti -; per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - L'articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame.

Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. L'allegato 1 del decreto-legge in esame reca un elenco di 32 disposizioni legislative oggetto di proroga in base alla presente disposizione, alcune delle quali illustrate di seguito.

Allegato 1

1 Articolo 2-bis, comma 3, D.L. 18/2020 - Misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario – L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1, riferite all'art. 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Tale norma specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria di cui al suddetto articolo 2-bis - in particolare dal comma 1, lettera a) -, possono essere attribuiti anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. La proroga in oggetto è stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183); tuttavia, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 183, le norme di cui al comma 1 del citato articolo 2-bis sugli incarichi in oggetto sono state prorogate fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178; di conseguenza, la medesima relazione ritiene che anche la specificazione dell'ambito soggettivo, posta dal citato articolo 2-bis, comma 3, dovrebbe ritenersi prorogata fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 e che tale aspetto potrebbe essere definito in termini più chiari (anche in sede di conversione del presente D.L. n. 183). Si ricorda che, nel complesso, gli incarichi di cui alla citata lettera a) dell'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 18 concernono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4). Al riguardo, il citato comma 423 dell'articolo 1 della L. n. 178 consente la stipulazione o la proroga di tali incarichi fino al 31 dicembre 2021, nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia autonoma) di cui alla tabella 1, allegata alla medesima L. n. 178, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore. In particolare, il comma 1, lettera a), ed i commi da 2 a 4 del citato articolo 2-bis consentono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie, nonché agli operatori socio-sanitari. **Gli incarichi in oggetto sono di durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nel rispetto dei limiti temporali e finanziari summenzionati.** Il conferimento è ammesso in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

di lavoro; i limiti, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti ivi individuati, del livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Il conferimento è altresì ammesso in deroga, se necessario, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. **Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.** In tale ambito, il comma 3 concerne specificamente i medici e la lettera a) del comma 1 reca disposizioni particolari per i medici in formazione specialistica, mentre i commi 2 e 4 stabiliscono disposizioni comuni. **In particolare, il comma 3, come detto, specifica che gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.** Riguardo ai medici in formazione specialistica, il comma 1, lettera a), fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione. Il comma 1, lettera a), specifica altresì che: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante gli incarichi in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il comma 2 prevede, in primo luogo, che i contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 siano nulli di diritto. In secondo luogo, il comma 2 dispone che le attività di lavoro ai sensi del presente articolo siano computate ai fini del requisito di anzianità posto dalla disciplina transitoria - relativa a possibili procedure concorsuali riservate per l'accesso all'impiego in pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 20, commi 2, 11 e 11-bis, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni. Riguardo a tali procedure, si fa rinvio alla scheda di lettura dell'articolo 1, comma 8, del presente D.L. n. 183. Il comma 4 ha fatto salvi gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), già conferiti, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale fino al 10 marzo 2020, fermi restando il limite massimo di durata stabilito dalla suddetta lettera a) e le previsioni di cui al comma 2.

2_Articolo 3, comma 4, D.L.18/2020 - Potenziamento reti assistenziali – L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 2 del medesimo decreto-legge, riferite all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative al potenziamento delle reti assistenziali. Nel periodo emergenziale da COVID-19, al fine di ampliare la disponibilità di strutture ospedaliere e personale sanitario nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, come indicato dalla circolare del 1° marzo 2020 del Ministero della salute, l'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che le regioni, le



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

province autonome e le aziende sanitarie possano stipulare accordi contrattuali con le strutture private accreditate in deroga al limite di spesa previsto per i medesimi (pari al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011), per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (comma 1). Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi attesi mediante le citate forme contrattuali, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie vengono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi della vigente normativa (comma 2). Inoltre, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, il citato articolo 3, al comma 3, ha disposto che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome o delle aziende sanitarie, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture (comma 3). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2020, le disposizioni hanno efficacia fino al protrarsi dello stato di emergenza, prolungato, dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021. La disposizione ora in commento pone il termine per la loro efficacia alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

3_Articolo 4, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 - Disciplina delle aree sanitarie – L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 3 del medesimo decreto-legge, riferite all'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18 del 2020, che disciplinano le aree sanitarie. L'articolo 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge n. 27 del 2020) ha consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza, ora prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19. Più in particolare, le aree sanitarie temporanee possono essere attivate sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza (comma 1). Fino al termine dello stato di emergenza, alle aree sanitarie temporanee non si applicano i requisiti di accreditamento (di cui all'articolo 8-*quater* del D.Lgs. 502/1992). Ai sensi del comma 2, le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza possono essere eseguite in deroga a: le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali. Inoltre, il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. Tali disposizioni si applicano anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli IRCCS ed alle strutture accreditate ed autorizzate.

4_Articolo 5-bis, commi 1 e 3, D.L. 18/2020 - Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali - La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, il comma 1 del citato articolo 5-*bis* prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento. I summenzionati "soggetti attuatori", ai sensi del presente comma 1, che fa rinvio all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono quelli individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l'emergenza in oggetto. Il successivo comma 3 consente, per il periodo temporale summenzionato, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).

5_Articolo 12, comma 2, D.L. 18/2020 - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di stato – L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 5 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 12, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, relative alla permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato.

6_Articolo 13, comma 1 e 1-bis, D.L. 18/2020 - Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione - L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 6 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 13, comma 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, di deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione. Per permettere, a regioni e province autonome, di attingere ad ulteriori risorse umane e far così fronte alle carenze di personale sanitario, l'articolo 13, comma 1, del c.d. Decreto cura Italia, consente, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie con qualifica conseguita all'estero (Stati dell'Unione



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

europea e Stati terzi). A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti. Per il periodo indicato, l'esercizio temporaneo della professione sanitaria avviene in deroga agli articoli 49 sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli esercenti le professioni sanitarie del DPR n. 394/1999 ed alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2007 che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il successivo comma 1-bis, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e fermo restando ogni altro limite di legge, consente alle pubbliche amministrazioni di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare.

7_Articolo 15, comma 1, D.L. 18/2020 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale - L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 7 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 15, comma 1 del decreto legge n. 18 del 2020, che recano misure straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali.

9_Articolo 17-bis, commi 1 e 6, D.L. 18/2020 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale - Il numero 9 dell'allegato 1 – in combinato disposto con l'art. 19 – proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.

13_Articolo 83, D.L. 34/2020 - Sorveglianza sanitaria – L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 13, l'articolo 83 del d.l. 34/2020, **in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.** In dettaglio, l'articolo 83, di cui si dispone la proroga nei termini suddetti, prevede la sorveglianza eccezionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che definisce le competenze e le modalità nello svolgimento della sorveglianza sanitaria ordinaria, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1). Tale disposizione era già stata prorogata al 31/12/2020 dall'articolo 37-ter del dl 104/2020, ma atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

pandemia in corso, si è resa necessaria l'ulteriore proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente (ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale da parte degli stessi datori di lavoro di cui sopra). L'INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Al personale medico di cui sopra non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di cui agli articoli 25 (Obblighi del medico competente), 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) e 41 (Sorveglianza sanitaria) (comma 2). Qualora, a seguito dell'esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo, fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (comma 3). Nell'ambito delle finalità previste dalla disposizione in esame, l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di spesa di 20,895 milioni di euro per l'anno in corso e 83,579 milioni di euro per il 2021 (comma 4).

15_Articolo 102, comma 6, D.L. 18/2020 - Modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie - La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183) - concerne una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova. La norma transitoria è posta dall'articolo 102, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Il citato comma 6 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, la prova in oggetto possa essere effettuata con modalità a distanza, con svolgimento della prova pratica secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie). Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica.

16_Articolo 122, comma 4, D.L. 18/2020 - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Tra i termini di cui l'allegato 1 del decreto-legge n. 183 del 2020 dispone la posticipazione, figura quello riferito all'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Questo Commissario è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe". L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata *per relationem*, con riferimento alla durata dello stato emergenziale.

19_Articolo 6, comma 4, D.L. 22/2020 - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari – L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 19, l'articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 22 del 2020. In dettaglio, il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020 (conv. L. n. 41 del 2020) con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 6, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato per il 31 luglio 2020 e successivamente prorogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2020, fino al 15 ottobre), le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. L'articolo 6 del D.L. n. 22 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari. **I commi 1 e 3 dell'articolo 6 riguardano specificatamente:** le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); **le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile;** la professione di revisione legale e infine la professione forense. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 del D.L. n. 18 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. Con la proroga prevista dal provvedimento in esame, tale disciplina trova applicazione con riguardo anche a tutte le sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 marzo 2021.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

22_Articolo 27-bis, commi 1, D.L. 23/2020 - Distribuzione dei farmaci agli assistiti –

L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 22 del medesimo decreto-legge, riferite all'art. 27-bis, commi 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione diretta dei farmaci forniti agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate con il SSN.

23_Articolo 38, commi 1 e 6, D.L. 23/2020 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata -

La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183) - concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell'articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 -. La proroga in esame fa letteralmente riferimento anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli specialisti ambulatoriali convenzionati -. **Il suddetto comma 1 prevede la corresponsione in via immediata - con i relativi arretrati - ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019. Più in particolare, i suddetti incrementi - relativi sia alla quota capitaria (cioè, per assistito) sia alla quota oraria - per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono riconosciuti, in via transitoria, nelle more della conclusione dell'accordo collettivo nazionale per il 2016-2018 relativo alla medicina generale ed alla pediatria di libera scelta (commi 1 e 2 del citato articolo 38); il riconoscimento concerne anche gli arretrati.** Gli incrementi medesimi cessano qualora le trattative per il suddetto accordo non si concludano - secondo la formulazione del comma 2 dello stesso articolo 38 - entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; considerato che tale comma non è stato richiamato dalle successive disposizioni legislative connesse alle varie proroghe dello stato di emergenza in oggetto, il termine per la conclusione dell'accordo, ai fini in esame, *sembrerebbe continuare a decorrere* – anche in base alla norma di chiusura di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 - dal 31 luglio 2020. **Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23 rilevano che gli incrementi previsti dal suddetto Atto di indirizzo sono pari all'1,84% per il periodo 1° gennaio 2018-31 marzo 2018 e al 4,23% dal 1° aprile 2018. Per i medici di medicina generale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, il nuovo accordo collettivo deve tener conto - in termini coerenti con la parte normativa prevista dal suddetto Atto di indirizzo - anche dei compiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 38. Quest'ultimo comma reca il principio secondo cui i medici di medicina generale devono garantire la reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso. Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 38**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali -, l'adeguamento in via immediata del trattamento economico relativo al 2018, in base al summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata; la relazione tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23 rileva che l'adeguamento consiste esclusivamente nella decorrenza anticipata – dal 1° aprile 2018, anziché dal 1° settembre 2018 – dell'incremento già riconosciuto, pari al 4,23%, dall'accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25 giugno 2019 e oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020. Si ricorda che il comma 7 del citato articolo 38 specifica che agli oneri derivanti dal medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

24_Articolo 40, commi 1, 3 e 5, D.L. 23/2020 - Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183) - concerne la disciplina transitoria - posta dall'articolo 40 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 - sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure temporanee in esame hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili. Tali norme assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall'articolo 17 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) - articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40 (il comma 2 dell'articolo 1 della citata L. di conversione n. 40 fa salvi gli effetti giuridici prodottisi prima dell'abrogazione) -.

25_Articolo 4, commi 1 e 3, D.L. 34/2020 - Avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 – L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 25 del medesimo decreto-legge, riferite all'art. 4, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e già prorogato fino al 31 dicembre 2020. L'articolo 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 34 (legge n. 77 del 2020) ai commi 1 e 3 prevede, per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, che le regioni, anche quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano, possano effettuare il riconoscimento a favore di determinate strutture sanitarie, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza, secondo le disposizioni dei predetti piani, e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Le strutture sanitarie interessate sono quelle inserite nei piani adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, in conformità alle



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

indicazioni fornite dal Ministro della salute, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 18/2020. La remunerazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario sono riconosciuti anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 118/2011, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020, vale a dire: alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario sono rimesse ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, avendo riguardo alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture relativi:

- all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione;
- all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione.

26_ Articolo 9, D.L. 34/2020 - Proroga dei piani terapeutici – L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 26 del medesimo decreto-legge, riferite all'art. 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la proroga dei piani terapeutici, già prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2020.

32_ Articolo 263, comma 1, D.L. 34/2020 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile – L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 32, l'articolo 263, comma 1, del d.l. 34/2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l'applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582